

STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE dell'ARTIGIANATO e della PICCOLA e MEDIA IMPRESA

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DELLA SPEZIA

approvato dall'Assemblea Territoriale del 23.02.2021

registrato Agenzia delle Entrate il _____



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media Impresa, territoriale della Spezia, più semplicemente denominata "CNA La Spezia" associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in La Spezia.

ART. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1 - Scopi della CNA La Spezia sono:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello territoriale;
- b) la stipula di accordi e contratti collettivi territoriali di lavoro.

2 - In diretta attuazione di tali scopi, CNA La Spezia svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo regionale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo e l'aggregazione tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani, e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA La Spezia si avvale del Patronato EPASA - ITACO, ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCP 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152.

- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale di Istruzione Professionale per L'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPA);
- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
- f) assume iniziative dirette alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
- g) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
- h) svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
- i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- j) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- k) Tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 – LA CNA

1. CNA La Spezia si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana con particolare riferimento all'Artigianato, alle Micro, alle Piccole e Medie Imprese ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo e ai pensionati.

2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali:

- CNA – Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali);
- CNA Regionali;
- CNA Nazionale.

Questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, CNA Professioni e CNA Pensionati, ai Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA Nazionale compongono il sistema confederale.

3. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

4. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

Ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale

5. I pensionati che si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad un inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica, ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.

6. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

7. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.

8. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.

9. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

ART. 4 - Obiettivi del sistema CNA

1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e per le regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.
3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza e della Direzione si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.
6. Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
 - a. la rappresentanza e tutela degli interessi;
 - b. la promozione economica delle imprese;
 - c. la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.
8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
10. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 5 - Il sistema CNA

1. La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.
2. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:
 - a) i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
 - b) CNA Professioni;
 - c) la CNA Pensionati;
 - d) raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.
3. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, si riconoscono completamente, come disciplinato dall'articolo 8, negli impegni, nei principi, nei valori e negli obblighi stabiliti e codificati dai seguenti documenti:
 - a) Statuto Nazionale di CNA,

- b) Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale di CNA,
- c) Codice Etico della CNA,
- d) Regolamento uso del Marchio CNA,
- e) Regolamento attività di CNA Audit,
- f) CNA Social Media Policy

- 4. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, riconoscono ed operano per valorizzare lo sviluppo della formazione e delle competenze, come individuato nel Regolamento Attuativo dello Statuto

A) Le CNA Territoriali (unità di primo livello).

1. Le CNA Territoriali, così come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale sono il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la sede della loro impresa nel rispettivo territorio. Esse comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le Associazioni CNA Territoriali medesime, unità di primo livello, si articolano.

2. Nelle CNA Territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

3. Le CNA Territoriali operano per l'organizzazione di mestieri e le rispettive delle Unioni, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, stabilendo l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema, e in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni, mettendo a disposizione personale qualificato. 

4. Le CNA Territoriali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Territoriale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA.

5. I mestieri che compongono le Unioni Territoriali, o le Unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea Territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa in base alle regole dei rispettivi statuti e regolamenti.

6. CNA Nazionale, all'interno di un processo di valorizzazione delle esperienze, al fine di migliorare la rappresentanza ed i servizi forniti alle imprese associate, favoriscono e supportano processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra unità territoriali declinate nel piano strategico confederale, come indicato del Regolamento Attuativo dello statuto.

7. CNA La Spezia, Associazione Territoriale di primo livello:

a) rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di competenza;

b) rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;

- c) garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri delle relative Unioni Territoriali, siano rappresentati negli organi dell'associazione;
- d) stipula, con il concorso delle Unioni e/o i Mestiere presenti sul territorio, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;
- e) individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA La Spezia può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- f) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- g) definisce le politiche finanziarie territoriali nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- h) stabilisce direttamente, tenuto anche conto degli indirizzi al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell'ambito dell'associazione;
- i) detiene il potere esclusivo nell'ambito del territorio di riferimento di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- j. Rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali;
- k. Le CNA Territoriali interessate costituiscono un comitato di rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune, con il supporto e il coordinamento di CNA Regionale.
8. Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono proporre, e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.
9. CNA La Spezia individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA.
10. CNA La Spezia può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.
11. La Direzione della CNA Nazionale, valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Territoriali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art. 8 e ne delibera l'accettazione.

B) Le CNA Regionali

1. Le CNA Regionali, come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale, sono il livello confederale regionale del sistema CNA.

2. Le CNA Regionali assicurano la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione di riferimento.

3. La Direzione Nazionale della CNA valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Regionali con i principi generali dello statuto della CNA e ne delibera l'accettazione.

4. La CNA Regionale:

a) rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della Regione e presso le istituzioni regionali;

b) elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula con il concorso delle Unioni presenti nel territorio e delle loro articolazioni dei Mestieri, contratti ed accordi sindacali;

c) elabora le proposte legislative da avanzare alle Regioni;

d) opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;

e) attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione.

f) stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

5. D'intesa con le CNA Territoriali della Regione, le CNA Regionali svolgono funzioni di:

a) assistere, promuovere e coordinare la fusione tra CNA Territoriali per la costituzione di CNA tra più unità di primo livello, al fine di una maggiore tutela degli interessi delle imprese associate nei rapporti con le istituzioni.

b) assistere, promuovere e coordinare la integrazione di strutture e dei servizi, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate anche mediante la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;

c) gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali;

d) controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Territoriali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente statuto, anche mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti.

6. Le CNA Regionali, d'intesa con le rispettive CNA Territoriali, debbono operare per l'organizzazione delle Unioni Regionali, di CNA Professioni e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA se non costituiti a livello Territoriale e concordano l'organizzazione di CNA Pensionati

C) La CNA Nazionale

1. La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA

2. La CNA Nazionale usa la seguente denominazione: "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo di cui al successivo art. 29.

3. La CNA Nazionale

- a) rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;
- b) rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
- c) opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
- d) agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;
- e) promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
- f) stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
- g) valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
- h) è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
- i) è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
- j) cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
- k) detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

4. La CNA Nazionale opera per l'organizzazione delle Unioni CNA, stabilendo le relative articolazioni dei Mestieri per ciascuna Unione, indicate all'interno del regolamento attuativo dello statuto, di CNA Professioni e CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, stabilendo le risorse da impegnare per le stesse

5. La CNA Nazionale mette a disposizione del sistema:

- Il patrimonio delle conoscenze tecnico-scientifiche, studi e analisi, del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale, con le procedure tecnico-operative connesse ed i relativi manuali operativi.
- Il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate (know-how) derivanti da esperienze e da prove eseguite.
- Bilancio Sociale.
- Report annuale sui risultati ottenuti per le imprese.
- Comunicazioni informative di sistema.
- Comunicazioni sulle azioni della rappresentanza.

In materia di trattamento dei dati personali i livelli confederali e le articolazioni del sistema si attengono alle indicazioni rese da CNA Nazionale, unico titolare del trattamento per le attività di tesseramento nazionale e rese da CNA Pensionati, unico titolare del trattamento per quanto riguarda l'adesione alla medesima articolazione. In caso di tesseramento/adesione diverso da quello relativo alle convenzioni nazionali stipulate con gli enti preposti, vanno seguite le prescrizioni assunte da CNA Nazionale e CNA Pensionati.

CNA Nazionale, inoltre, mette a disposizione del sistema:

- Assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing.
- Servizi in termini di progettazione, allestimento e formazione, garantendo corsi di formazione iniziale e di aggiornamento.
- Modulistica (carta intestata, buste, biglietti da visita), nonché stampati e manualistiche varie.
- Materiale afferente alla comunicazione di sistema.
- Provvede a predisporre campagne sui vari tipi di media ed al tempo stesso fornisce l'accesso per la gestione dei clienti / soci all'interno del software che gestisce il del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale.

Un patrimonio INFORMATIVO che è segreto, sostanziale, e individuato come "Materiale di Sistema".

ART. 6 - Le articolazioni del Sistema CNA

A) I Mestieri e le loro Unioni

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.
2. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.
3. - Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difforni rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.
5. Ciascuna articolazione di Mestiere Nazionale compone l'Unione Nazionale di appartenenza.
6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.
7. I Presidenti dei Mestiere ed i Presidenti coordinatori di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

8. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente coordinatore di ciascuna Unione Regionale, se costituita, è membro di diritto dell'Assemblea Regionale della CNA e della Direzione Regionale della CNA.

9. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Territoriale o Regionale è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale. Gli statuti delle CNA Territoriali e delle CNA regionali normano i criteri di partecipazione dei Presidenti Coordinatori di Unione alla corrispondente Direzione CNA.

10. ad ogni livello confederale il Presidente della CNA, con delibera della propria presidenza, delega di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:

a. rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;

b. rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;

c. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i contratti collettivi di lavoro dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;

d. elaborare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;

e. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

11. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione al corrispondente livello.

12. il Presidente della CNA, con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione al corrispondente livello.

13. in considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto. Le iniziative sindacali, non unitarie, di carattere nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione, dovranno in ogni caso essere concertate tra gli organi della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la CNA FITA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA.

14. I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente del livello confederale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

15. I Mestieri per tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA

16. Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I Raggruppamenti di interesse

1. La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera della corrispondente Direzione CNA, a partire dal livello Territoriale, se opportuno anche nel livello Regionale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello Regionale o Territoriale è membro di diritto del Consiglio del corrispondente livello confederale. Gli statuti e i regolamenti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali stabiliscono i criteri di partecipazione dei Presidenti di raggruppamento di interesse alle corrispondenti Direzioni CNA.
4. La Direzione Territoriale della CNA può richiedere alla CNA Nazionale delibera di costituzione ed organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse

C) CNA PROFESSIONI

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D.Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
3. Su proposta di una Unione CNA, la Presidenza Nazionale, può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 206/2007. La delibera della Presidenza, contestualmente alla autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA..... Professionisti" integrata dalla indicazione della professione esercitata.
4. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Presidenza Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
5. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
6. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Presidenza Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
7. Il Collegio Nazionale dei garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
8. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni "CNA.....Professionisti" e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di

CNA Professioni e quindi dei competenti organi regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

9. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:

- a) Il Consiglio,
- b) La Presidenza,
- c) Il Presidente.

Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

10. Il Consiglio è composto dai Presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.

11. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.

12. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni consecutivi.

13. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.

14. Il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:

- a) rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
- b) rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
- c) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- d) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.

15. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.

16. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.

17. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al sistema confederale, secondo le previsioni del presente statuto.

18. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

19. Ai componenti il consiglio, come individuati al presente articolo, si aggiungono cinque rappresentanti per le CNA Regionali che hanno costituito, in più di una territoriale, un'associazione professionale o un gruppo locale di professionisti.

I cinque rappresentanti sono individuati ed indicati dalla Presidenza di CNA Professioni, sentita la Presidenza Nazionale di CNA, tra coloro che hanno i gruppi più numerosi.

Il rappresentante proposto per il consiglio è individuato e indicato dalla stessa CNA Regionale.

D) CNA PENSIONATI

1. CNA La Spezia promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e potrà dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA
3. Al fine di supportare l'attività e le iniziative dell'organizzazione CNA Pensionati, il Segretario Territoriale di Cna Pensionati è nominato dalla Direzione Cna Pensionati su proposta della Presidenza di Cna Pensionati, d'intesa con il Direttore di CNA La Spezia.
4. CNA Pensionati Nazionale attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.
5. Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA al corrispondente livello confederale.

TITOLO III

IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 7 - Adesione al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
2. Gli associati al sistema CNA debbono:
 - a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA La Spezia;
 - b. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
 - c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
 - d. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi; come previsto dall'art.3 e disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.
 - e. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.
3. I diritti degli associati CNA:

a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.

b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.

d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.

e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA. È facoltà della Direzione Territoriale prevedere con propria formale delibera un periodo più lungo, ma comunque non superiore ai trentasei mesi.

f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

4. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee provinciali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

CNA La Spezia attiva il circuito a favore dei familiari degli imprenditori, per le persone in genere, in qualità di soci sostenitori, denominato CNA Cittadini e si impegna a gestire lo stesso attraverso il Sistema Informativo Dati CNA Nazionale.

CNA La Spezia utilizza le apposite APP predisposte e realizzate, o eventualmente individuate, per la gestione del progetto da CNA Nazionale.

ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

1. Per fare parte del sistema CNA, CNA La Spezia, con il presente statuto, attua e soddisfa tutti i requisiti stabiliti dall'art. 8 dello statuto nazionale, in particolare per quanto attiene:

a. agli scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9;

b. all'obbligo che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;

- c. al coinvolgimento degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d. l'obbligo di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto di CNA Nazionale;
- f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; un solo Mestiere una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g. adozione del codice etico, del regolamento di uso del marchio, del regolamento attività CNA Audit, della CNA Social Media Policy, e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi, provvedere alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività di CNA Audit;
- i. il rinnovo degli organi dirigenti ogni 4 anni;
- j. la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, non superiore a due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k. Il divieto per i Presidenti di ogni livello confederale, una volta cessato l'incarico, anche di un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente
- l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- m. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale, come indicato nel regolamento d'uso del marchio;
- o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.
- p. l'obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

2. Gli statuti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali debbono contenere tutte le altre previsioni che il presente statuto afferma come obbligatorie.

TITOLO IV

GLI ORGANI TERRITORIALI DELLA CNA

ART. 9 - Composizione degli organi territoriali della CNA La Spezia

1. Gli organi della CNA La Spezia, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico) e 19 (Collegio dei Garanti), sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
3. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
4. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

ART. 10 - Gli organi della CNA La Spezia

1. Gli Organi della CNA La Spezia sono:

- l'Assemblea;
- La Direzione;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- il collegio dei Revisori dei Conti o revisore Unico;
- Il Collegio dei Garanti;

2. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
- b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;



c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;

d. in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore. Per il livello nazionale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Nazionale;

e. in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero il Mestiere o l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 11 - L'Assemblea: durata e composizione

1. L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti a CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.

2. Sono membri dell'Assemblea:

a. il Presidente in carica della CNA La Spezia;

b. i componenti la Presidenza CNA La Spezia;

c. i Presidenti di Unione se costituite;

d. i Presidenti in carica di ECIPA, EPASA - ITACO, CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse di cui all'art. 6 punto B) e di CNA Professioni di cui all'art. 6 punto C);

e. un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni 4 anni, secondo le modalità previste dal regolamento, proporzionalmente alla loro consistenza associativa, anche valutando il rapporto rispetto all'iscrizione albo artigiani come indicato nel regolamento.

3. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti o revisore Unico e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea. Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri

4. I Presidenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

ART. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA.

2. L'Assemblea:

a. stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;

b. esamina l'andamento della CNA e delle strutture collegate;

- c. approva il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale proposto dalla Direzione;
- d. approva annualmente il bilancio consuntivo della CNA della Spezia proposto dalla Direzione;
- e. delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
- f. approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti.

Lo Statuto e le eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità del sistema CNA.

3. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore rispetto alla prima.

4. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

5. L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- deliberare il numero dei componenti la Direzione ed eleggerli;
- eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di quest'ultimi;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere, stabilendone i compensi, i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine, il regolamento ne disciplinerà modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il sistema CNA.

6. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, di Vicepresidenti o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

7. L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 13 - La Direzione: durata e composizione; poteri e compiti

1. La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento Nazionale.

2. Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti delle Unioni, di CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e di CNA Professioni.

3. La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Può inoltre essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Direzione ha il compito di:

- a. nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore;
- b. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA stabilite dall'Assemblea;
- c. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA La Spezia proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore Generale;
- d. deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- e. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza da parte delle articolazioni confederali del sistema CNA del presente statuto, del regolamento e del codice etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti
nonché impugnare, innanzi al medesimo Collegio Nazionale dei Garanti atti di organi confederali per chiederne l'annullamento;
- g) deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- h) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;
- i) deliberare, su proposta del Segretario, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente di CNA Liguria, nonché le assunzioni ed i licenziamenti dei funzionari. La competenza comprende anche eventuali prestazioni accessorie e/o ""benefit"" che venissero riconosciuti al Personale;
- j) dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- k) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa
- l) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- m) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- n) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- o) su proposta della Presidenza, determinare l'ammontare delle quote associative;
- p) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione di CNA Liguria;

q) emanare il regolamento interno di CNA Liguria;

r) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere;

s) Deliberare l'eventuale istituzione dell'EPASA - ITACO e dell'ECIPA a livello regionale, approvare i relativi statuti e loro modifiche; nominarne gli organi e deliberarne l'eventuale scioglimento

5) La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

6) La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti k), l) m)

ART. 14 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

1. La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore.

2. La Presidenza:

a. promuove l'attività politica della CNA La Spezia;

b. adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore, il Piano Strategico poliennale di CNA Liguria;

c. ha funzioni di rapporti politico-istituzionale verso gli Enti territoriali e tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali;

d. verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;

e. convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;

f. assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.

ART. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

2. Il Presidente della CNA La Spezia:

a. ha la rappresentanza politica della CNA La Spezia;

b. ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA La Spezia;

c. rappresenta la sintesi del sistema CNA, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;

d. presiede gli Organi ed è il rappresentante legale della CNA La Spezia a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

e. ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;

f. può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Territoriali CNA e di CNA Professioni della Spezia.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

4. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi

ART. 16 - Presidenza onoraria

1. L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA La Spezia a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente del rispettivo livello confederale

2. Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

3. Il regolamento disciplinerà la durata della carica e le modalità di elezione.

ART. 17 - Il Direttore

1. Il Direttore viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

2. Il Direttore:

a. è responsabile del funzionamento della struttura della CNA La Spezia e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;

b. propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale della CNA La Spezia;

c. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA La Spezia e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;

d. propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e funzioni di attività confederali e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari e dirigenti

e. stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti e funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;

f. partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA La Spezia;

g. coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche.

3. Il regolamento attuativo dello statuto, nei vari livelli, può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di direttore.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico.

1) Cna Liguria potrà dotarsi di Revisore Unico anziché Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria di CNA La Spezia.

1. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.

ART. 19 -Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che non possono avere alcun incarico, né elettivo né contrattuale, in alcun organo nell'ambito del sistema CNA né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.

Il Collegio Regionale dei Garanti viene eletto dall'Assemblea di CNA La Spezia all'unanimità; rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione su qualunque controversia che insorga tra i singoli associati o tra essi e gli organi dirigenti, tra CNA La Spezia e le altre istanze del sistema CNA ovvero tra le medesime in ordine alla interpretazione ed all'applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi di cui all'art. 10.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono impugnabili unicamente presso il Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo svolge anche temporaneamente le funzioni di Collegio dei Garanti della CNA La Spezia in caso di mancata nomina dei membri o impossibilità di funzionamento di quest'ultimo

Il Collegio Regionale dei Garanti dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione regionale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.

CNA Liguria potrà devolvere al Collegio Nazionale dei Garanti eventuali controversie che dovessero insorgere all'interno della stessa CNA La Spezia, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalla stessa adottati.

La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Territoriali di appartenenza, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 20 – Cumulo delle cariche

1. Si rinvia al regolamento interno della CNA la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

TITOLO V

AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

ART. 21 - Fondo comune

1. Il Fondo comune della CNA La Spezia è costituito dalle quote associative annuali versate dai soci componenti il sistema Confederale, detratte le spese di gestione, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune

2. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono decise dalla Direzione su proposta della Presidenza.

3. In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 22 - Autonomia finanziaria

1. La CNA La Spezia ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

2. I creditori della CNA La Spezia possono far valere i propri diritti solo sul Fondo comune di cui all'art. 21 del presente statuto

ART. 23 – Bilanci

1. Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi. La CNA adotta uno schema unico di bilancio in tutte le sue articolazioni.

2. Il bilancio consuntivo della CNA deve essere approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di febbraio dell'anno in cui si riferisce.

4. La CNA La Spezia persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

6. La Direzione Nazionale della CNA approva lo statuto dell'EPASA-ITACO Cittadini e Imprese; decide sulle eventuali modifiche allo statuto da indicare al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

7. La Presidenza Nazionale della CNA indica al Consiglio di Amministrazione dell'EPASA-ITACO Cittadini e Imprese le eventuali modifiche allo Statuto dell'ente medesimo decise dalla Direzione Nazionale della CNA, sentiti i competenti uffici ministeriali.

ART. 28 – FONDAZIONE ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese

1. La Fondazione ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l' Artigianato e le Piccole Imprese, promossa dalla CNA, ha lo scopo di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 29 - Logotipo e simbolo

1. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

2. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal regolamento d'uso del marchio, approvato dalla Direzione Nazionale.

3. Il regolamento attuativo dello statuto disciplina in merito ad azioni e sanzioni per comportamenti e forme di comunicazione individuate e riconosciute come "non di sistema".

ART. 30 - Scioglimento della CNA La Spezia

1. Lo scioglimento della CNA della Spezia può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con la presenza dei tre quarti dei propri componenti, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

ART. 31 - Entrata in vigore dello Statuto; regolamento della CNA La Spezia

1. Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione della CNA La Spezia dovrà approvare il regolamento.

ART. 32 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia e per analogia, laddove possibile, le norme dello Statuto di CNA Nazionale.

ART. 33 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese – Associazione Territoriale della Spezia, denominata CNA La Spezia, abroga ogni precedente simile normativa.

2. L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea medesima espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.



Confederazione Nazionale Artigianato
Associazione Provinciale di La Spezia
Via Padre R. Giuliani 6 - Tel. 010/7698080
Codice Fiscale 80002920116

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
12/3/2021
N. 554 SERIE 3a
PERSATE € 200/00

IL DIRETTORE



